



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.3.2007  
COM(2007) 124 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL  
PARLAMENTO EUROPEO**

**I 50 ANNI DEL TRATTATO EURATOM**

{SEC(2007) 347}

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

## I 50 ANNI DEL TRATTATO EURATOM

Il 27 marzo 2007 cade il cinquantenario della firma dei trattati di Roma che dettero vita alla Comunità economica europea, divenuta poi Comunità europea, e alla Comunità europea dell'energia atomica, sovente chiamata Euratom. Questo anniversario offre l'occasione di passare in rassegna i principali risultati conseguiti da Euratom per meglio affrontare l'avvenire.

### 1. INTRODUZIONE

La Comunità europea dell'energia atomica (di seguito la Comunità) è stata fondata per creare le condizioni di sviluppo dell'energia nucleare in Europa, mettendo in comune le risorse (fondi, conoscenze, materiali, esperti, ecc.), garantendo la protezione delle popolazioni e coinvolgendo altri paesi e organizzazioni internazionali. L'interesse suscitato dal trattato Euratom in alcuni paesi ha spinto questi ultimi a partecipare al progetto più vasto di mercato comune, i cui negoziati erano collegati a quelli del trattato Euratom.

Per conseguire i propri obiettivi la Comunità è stata chiamata a svolgere una serie rilevante di missioni:

- sviluppare la ricerca e assicurare la diffusione delle conoscenze tecniche;
- stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione;
- facilitare gli investimenti e garantire, in particolare incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità;
- garantire il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari;
- garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate;
- esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali;
- garantire ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici mediante la creazione di un mercato comune nucleare;
- stabilire con altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

## **2. I RISULTATI DEL TRATTATO EURATOM**

### **2.1. La promozione della ricerca e la diffusione delle conoscenze**

L'articolo 7 del trattato Euratom ha introdotto nel diritto comunitario il concetto di programmi comunitari di ricerca (programma quadro). Oggi i primi programmi ci appaiono molto lontani. Il sesto programma quadro Euratom per il periodo 2002-2006 ha permesso di investire 1.230 milioni di euro nella ricerca comunitaria Euratom, nello sviluppo tecnologico, nella cooperazione internazionale, nella diffusione e valorizzazione delle conoscenze e nella formazione, al fine di garantire l'utilizzo sicuro e l'innovazione nel campo dell'energia nucleare ma anche nelle applicazioni di tipo medico e industriale delle radiazioni ionizzanti.

Il programma in questione ha inoltre finanziato in parte le attività del centro comune di ricerca (CCR), istituito in virtù del trattato Euratom (articolo 8) e che opera oggi nei settori nucleare e non nucleare per il tramite di sette istituti di ricerca situati in Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Spagna.

Il cinquantesimo anniversario del trattato Euratom coinciderà con l'avvio del settimo programma quadro della Comunità (2007-2011) avente una dotazione di bilancio di circa 2.750 milioni di euro. Un po' meno di un terzo di questi fondi è destinato alla ricerca nel campo della fissione nucleare, sia mediante l'attuazione di un programma di azioni indirette sia tramite il CCR e sarà centrato sugli aspetti dello sfruttamento e sviluppo sicuri dei sistemi dei reattori di fissione, della gestione dei rifiuti radioattivi, della radioprotezione e della sicurezza in relazione alla non proliferazione. Circa due terzi dei fondi saranno destinati alla ricerca nell'ambito dell'energia da fusione. L'importanza assegnata alla fusione si spiega con la partecipazione dell'Unione, per il tramite della Comunità, al progetto ITER (*International Thermonuclear Experimental Reactor*) sviluppato in collaborazione con la Cina, la Corea del Sud, gli Stati Uniti, il Giappone, l'India e la Russia. La partecipazione al progetto ITER costituisce il coronamento delle ricerche portate avanti dalla Comunità in questo ambito a partire dal primo programma di ricerca e che hanno consentito nel 1978 la creazione del *Joint European Torus* (JET, Culham), i cui risultati hanno costituito un passo fondamentale verso lo sfruttamento dell'energia da fusione.

### **2.2 La protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori mediante norme di base**

La Comunità ha conseguito risultati significativi in materia di protezione sanitaria, raggiungendo un livello elevato di protezione basato sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche che, a livello internazionale, trova riscontro nell'operato della Commissione internazionale di protezione radiologica, dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, del Comitato scientifico sugli effetti delle radiazioni ionizzanti, dell'Organizzazione mondiale della sanità o ancora dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE.

Elaborate con il contributo di un gruppo di esperti scientifici (articolo 31), le norme fondamentali in materia di radioprotezione costituiscono oggi un corpus coerente di più di venti atti di natura differente, tra cui sei direttive. Tali norme prevedono in particolare obblighi rigorosi in materia di autorizzazione delle pratiche, di controllo delle condizioni e dell'ambiente di lavoro dei lavoratori esposti (comprese la radioprotezione, il controllo medico e la formazione e informazione degli stessi) e in materia di protezione della

popolazione, al fine di monitorare e ridurre nella misura del possibile gli effetti di tali attività sul pubblico.

Le norme fondamentali coprono tutte le situazioni che possono comportare l'esposizione della popolazione e dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e che riguardano non solo gli ambiti più noti quali la produzione di energia nucleare, bensì tutte le altre applicazioni delle radiazioni ionizzanti nell'industria e nella medicina, dato che l'esposizione a fini medici costituisce la principale fonte di esposizione della popolazione alla radioattività di origine artificiale. Le norme fondamentali tengono conto del fatto che i lavoratori e la popolazione possono essere esposti alla radioattività naturale in situazioni che potrebbero richiedere l'intervento delle autorità e dei datori di lavoro.

La protezione dell'ambiente è ugualmente presente nel trattato fin dall'inizio, facendo dello stesso una sorta di documento pionieristico in questo ambito. Esso impone infatti agli Stati membri di trasmettere alla Commissione i dati generali di tutti i progetti che comportano rifiuti radioattivi, prima di autorizzare gli stessi, in modo che la Commissione possa valutare l'impatto futuro di tali progetti sull'ambiente di un altro Stato membro. Esso obbliga inoltre gli Stati membri a istituire un sistema di monitoraggio permanente dei livelli di radioattività nell'ambiente e a comunicare alla Commissione i risultati di tale monitoraggio. La Commissione verifica sistematicamente il funzionamento e l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo e sia i risultati dei controlli effettuati dagli Stati sia quelli delle verifiche messe in atto dalla Commissione sono oggetto di pubblicazione.

Dopo il disastro di Chernobyl del 1986 sono state adottate disposizioni comunitarie al fine di definire le condizioni di importazione dei prodotti agricoli provenienti dalla regione dell'incidente. La Comunità partecipa ai lavori per garantire la sicurezza del sito in cui si è prodotto l'incidente, in particolare contribuendo al fondo per realizzare una struttura di protezione, e interviene in aiuto alle popolazioni della regione (programmi CORE e ETHOS).

Il disastro di Chernobyl ha provocato inoltre una reazione unanime a livello internazionale che ha portato all'adozione di importanti convenzioni internazionali (alle quali la Comunità ha aderito) nell'ambito della sicurezza delle attività nucleari. Essa ha inoltre rafforzato il quadro comunitario per reagire a eventuali situazioni di urgenza radiologica o di incidenti nucleari, fissando obblighi chiari per gli Stati membri e gli operatori per quanto riguarda l'attuazione di piani d'emergenza a livello degli Stati, delle località e degli impianti, come pure in materia di informazione delle popolazioni. È stato inoltre messo a punto un sistema comunitario per lo scambio di informazioni attivo 24 ore su 24 (ECURIE).

### **2.3. Le prospettive comunitarie degli investimenti nel settore nucleare**

Il trattato Euratom conferisce alla Comunità diverse competenze finalizzate a stimolare, coordinare e orientare, in prospettiva comunitaria, gli investimenti degli operatori nazionali nel settore nucleare.

A tale scopo la Commissione è tenuta a pubblicare regolarmente un programma indicativo nucleare della Comunità (PINC), che ha l'obiettivo di suggerire orientamenti per quanto riguarda gli obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti che la loro realizzazione comporta. Dal 1958 la Commissione ha pubblicato quattro PINC e il quinto è stato adottato il 10 gennaio 2007 nel quadro del pacchetto globale di misure finalizzate a definire una nuova politica energetica per lottare contro i cambiamenti climatici e rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'UE. Tali misure si inscrivono nel solco tracciato

dal recente Libro verde della Commissione intitolato "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (2006).

In ogni caso le imprese che hanno progetti di investimento in ambito nucleare sono tenute a comunicarli alla Commissione che ne fornisce una valutazione. Alla Commissione sono stati presentati più di 200 progetti, i più recenti dei quali riguardano la sostituzione di attrezzature di impianti esistenti e la costruzione di nuovi reattori in Finlandia e Francia.

I prestiti Euratom, introdotti dal Consiglio nel 1977, hanno permesso di contribuire al finanziamento delle centrali nucleari nell'Unione. Tra il 1977 e il 1994 ne sono stati concessi 87, che sono poi stati rimborsati integralmente dagli Stati membri beneficiari. Dal 1994 i prestiti concessi sono stati destinati principalmente a migliorare la sicurezza e l'efficacia del parco nucleare di paesi terzi. In questo ambito sono stati erogati tre prestiti (Bulgaria, Romania e Ucraina).

Il trattato Euratom ha introdotto inoltre nel diritto comunitario il concetto di imprese comuni, ovvero imprese dotate di personalità giuridica propria e chiamate a realizzare progetti specifici che rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità. Tra il 1961 e il 1978 sono state costituite otto imprese comuni, l'ultima delle quali avente per obiettivo la costruzione e lo sfruttamento di JET. La creazione di una nuova impresa comune è prevista per organizzare la partecipazione dell'Unione al progetto ITER. L'impresa comune è uno strumento di sostegno all'innovazione che è stato inserito nel trattato CE dall'Atto unico europeo e che permette oggi al progetto *Galileo* di appoggiarsi a tale struttura.

#### **2.4. L'approvvigionamento regolare e equo di tutti gli utilizzatori**

La Comunità ha la responsabilità di garantire a tutti gli utilizzatori un approvvigionamento regolare e equo in minerali e combustibili nucleari. Il sistema di controllo dell'approvvigionamento previsto dal trattato Euratom alla sezione II del capo VI è fondato sull'Agenzia Euratom per l'approvvigionamento istituita per essere l'intermediario centrale e esclusivo dei materiali nucleari nella Comunità, con lo scopo di incanalare e confrontare l'offerta e la domanda.

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica propria, di autonomia finanziaria e è soggetta alla supervisione della Commissione; è assistita da un comitato consultivo composto da operatori del mercato dei materiali nucleari. Per svolgere le proprie funzioni l'Agenzia dispone in primis di un diritto di opzione che può esercitare per l'acquisizione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotti in uno Stato membro e gode del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di dette materie, provengano esse dall'interno o dall'esterno della Comunità. Per essere convalidati a livello comunitario, detti contratti devono essere approvati dall'Agenzia.

Quest'ultima svolge inoltre un ruolo pratico, in particolare sostenendo le imprese comunitarie nei negoziati con imprese di paesi terzi o pubblicandone i dati di riferimento. Inoltre, la sovrabbondanza di materiali nucleari a basso costo presente nei mercati mondiali all'inizio degli anni '90, e dovuta all'apertura dell'ex blocco sovietico, ha indotto l'Agenzia a rifiutare, con il sostegno della Corte di giustizia, l'approvazione di contratti considerati come contrari alla politica comune di approvvigionamento. Tale politica prevede infatti la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento allo scopo di evitare che l'Unione finisca per dipendere da una sola fonte.

## **2.5. Il controllo dell'uso pacifico delle materie nucleari**

Il controllo di sicurezza Euratom (capo VII, sezione II del trattato) impone di accertarsi da un lato che i minerali, le materie grezze e le materie fissili non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli e, dall'altro, che siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare sottoscritto dalla Comunità con paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione ha il potere di esercitare tale controllo e l'obbligo di farlo (un obbligo che essa onora da 50 anni). Il controllo viene esercitato dalla Commissione su tutto il materiale nucleare che si trova sul territorio della Comunità dopo la sua estrazione o importazione.

La Commissione verifica che gli operatori applichino gli obblighi cui sono soggetti e che derivano dal trattato e dai successivi regolamenti di applicazione, l'ultimo dei quali è stato adottato nei 2005. Gli adeguamenti di quest'ultimo intendono rispondere all'allargamento dell'Unione, all'evoluzione delle tecnologie dell'industria nucleare e delle tecnologie dell'informazione, come pure alle modifiche legislative.

Dopo l'adozione del trattato è stato rapidamente istituito un corpo di ispettori (1960), che nel 2006 contava 180 membri. Il trattato garantisce loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i luoghi, a tutti gli elementi di informazione e a tutte le persone che, per via della loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo. Ispezioni sono effettuate periodicamente in tutti gli impianti nucleari della Comunità.

La Commissione si è peraltro avvalsa degli strumenti coercitivi garantiti dal trattato in caso di violazioni accertate in questo ambito, rivolgendosi direttamente allo Stato membro interessato mediante una procedura per inadempienza (articolo 141), mediante la procedura ad hoc prevista all'articolo 82 (un caso), adottando una delle misure previste dal trattato nei confronti degli operatori (articolo 83), quali il richiamo (sette casi) o l'amministrazione temporanea di un'impresa (un caso).

Nell'ambito del trattato di non proliferazione del 1° luglio 1968, sono stati firmati accordi tripartiti da un lato tra gli Stati membri non dotati di armi nucleari, Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e, dall'altro, tra ciascuno dei due Stati membri dotati di armi nucleari e le stesse organizzazioni. Questi tre accordi tripartiti consentono di coordinare il ruolo di Euratom in questo ambito e quello assegnato all'AIEA sulla base del trattato di non proliferazione. Gli accordi in parola sono stati modificati e rafforzati mediante l'adozione di protocolli aggiuntivi nel 1998.

## **2.6. Le relazioni internazionali**

La Comunità è stata concepita come organizzazione aperta sul mondo e incaricata di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali "tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare" (articolo 2).

La storia dell'applicazione del capo X del titolo II del trattato Euratom permette di evidenziare il carattere speculare dell'evoluzione delle relazioni internazionali della Comunità e dell'applicazione del trattato Euratom nel suo insieme: dapprima il perseguimento dello sviluppo tecnologico, quindi dell'espansione commerciale e infine della cooperazione internazionale in tutti gli ambiti di competenza, in particolare quelli dell'innovazione, della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della non proliferazione.

A tal fine la Comunità ha firmato accordi di cooperazione negli usi pacifici dell'energia nucleare con un cospicuo numero di Stati, inclusi i principali fornitori in questo ambito: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Argentina, Uzbekistan, Ucraina, Giappone e Kazakistan. Negoziati sono in preparazione con la Russia mentre accordi nel campo della ricerca sono stati firmati con la Russia, l'Ucraina, il Kazakistan e gli Stati Uniti.

La Comunità ha inoltre sancito il proprio deciso impegno a livello internazionale aderendo alle principali convenzioni internazionali nel settore nucleare: la convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1991), la convenzione sulla sicurezza nucleare (2000), la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (2006), oltre alla convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e alla convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica (2006).

La sicurezza all'interno dell'Unione dipende anche dalla sicurezza all'esterno delle sue frontiere. L'apertura di un dialogo con gli stati dell'ex blocco sovietico in merito alla sicurezza dei loro impianti nucleari è all'origine di un'intensa cooperazione internazionale finalizzata a migliorare la sicurezza nucleare nel mondo con mezzi sia tecnici che normativi, che si è tradotta nell'Unione in programmi di assistenza tecnica e di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i nuovi Stati indipendenti (Phare e Tacis) sulla base del trattato CE. Il trattato Euratom dovrebbe costituire la base giuridica dello strumento di assistenza in materia di sicurezza e sicurezza nucleare che sostituirà il programma Tacis, che si è rivelato come il maggiore contributo al miglioramento della sicurezza nucleare negli Stati ex sovietici.

Dal 2003 la Comunità partecipa al Forum Internazionale Generazione IV (*Generation IV International Forum - GIF*) e ha recentemente concluso l'accordo quadro relativo alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV (*International Framework Agreement for International Collaboration on Research and Development of Generation IV Nuclear Energy Systems*). L'adesione della Comunità al programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (*Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation - MNEPR*) è attualmente in corso.

La Comunità infine, rappresentata dalla Commissione, pur mantenendo le sue specificità, intrattiene legami di cooperazione a differenti livelli con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa e l'OCSE, organizzazioni specificamente menzionate nel trattato. Fin dall'inizio, ma in particolar modo dal 1975, la Comunità coopera con l'AIEA. E i legami tra le due istituzioni sono destinati a rafforzarsi nel nuovo contesto mondiale in cui il ricorso all'energia nucleare impone sforzi paralleli sul piano della sicurezza e della non proliferazione.

### **3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE**

La valutazione delle attività svolte sotto l'egida del trattato Euratom da cinquant'anni permette di stilare un bilancio largamente positivo. Il trattato ha permesso alla Comunità di condurre azioni importanti in un settore strategico, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico dell'Unione e gli sono riconosciuti risultati significativi soprattutto nel settore della ricerca, della protezione della salute, del controllo sugli usi pacifici delle materie nucleari e delle relazioni internazionali.

Grazie al trattato Euratom la Comunità contribuisce al progresso scientifico sostenendo la ricerca e l'innovazione, garantendo l'applicazione di norme di radioprotezione elevate per i cittadini e seguendo le nuove iniziative in campo nucleare. La Comunità garantisce un approccio globale degli investimenti nel settore, vigila sul regolare e equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori di materie nucleari della Comunità e garantisce un controllo rigoroso sull'uso pacifico delle materie nucleari. In questo settore la Comunità è diventata un attore di livello internazionale.

Il trattato Euratom è all'origine delle azioni comunitarie legate alle attività del ciclo elettronucleare ma anche di altre attività che utilizzano sostanze radioattive a fini di ricerca, industriali o medici (ricerca, norme di radioprotezione, ecc.). L'"acquis" di Euratom è quindi presente nella vita quotidiana di tutti i cittadini degli Stati membri.

Dal 1957 il Trattato Euratom è stato modificato negli aspetti istituzionali e procedurali seguendo l'evoluzione della Comunità, poi Unione, e i successivi allargamenti, anche se sono state presentate, in particolare dalla Commissione, proposte più ambiziose di revisione dello stesso. La Comunità è stata tuttavia integrata nell'evoluzione dell'Unione e fa parte del suo primo pilastro. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del trattato si è registrata un'evoluzione costante del contesto politico, economico e tecnologico cui esse si applicavano, creando nuove sfide e facilitando in alcuni casi o rendendo più difficile in altri l'azione della Comunità. Ciò spiega perché talune disposizioni siano state applicate solo parzialmente. A titolo di esempio, l'Agenzia Euratom per l'approvvigionamento, attiva dal 1960, ha dovuto modificare in maniera adeguata il proprio ambito di competenza.

In questo settore la Commissione, nei limiti delle proprie competenze, ha svolto un ruolo fondamentale per proporre e garantire che le risorse del trattato successivamente al 1° gennaio 1958 fossero applicate tenendo conto delle necessità dell'Unione e del contesto in cui essa si muoveva. In questo compito la Commissione è stata sostenuta a più riprese dalle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee. L'attività della Commissione è stata particolarmente intensa negli ultimi anni: essa, ad esempio, ha proposto di completare il quadro giuridico comunitario relativo alla sicurezza delle attività nucleari (il "pacchetto nucleare"), che tuttavia non ha potuto essere adottato dal Consiglio in assenza di una maggioranza qualificata. La necessità, sottolineata dalla sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99, di un siffatto quadro comune è stata messa chiaramente in evidenza nel corso dell'ultimo allargamento dell'Unione, poiché la sicurezza nucleare è stata all'ordine del giorno dei negoziati che hanno portato alla decisione di smantellare diversi reattori con un notevole sostegno finanziario da parte della Comunità.

La longevità delle disposizioni iniziali del trattato Euratom non fa che ribadire il carattere moderno di molte di esse. Ben dopo il 1957 tali disposizioni hanno ispirato o preceduto l'evoluzione di altri ambiti del diritto comunitario, come, ad esempio, le disposizioni del trattato CE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (programma quadro, impresa comune, ecc.). Allo stesso tempo, benché la creazione di un istituto di livello universitario quale previsto dal trattato Euratom (articolo 9) non sia stata di per sé concretizzata, la Commissione è stata uno degli attori principali nella creazione della Rete europea di formazione in campo nucleare (ENEN – European Nuclear Education Network). E infatti oggi è possibile conseguire un "Master of Science in Nuclear Engineering". Nel momento in cui la Commissione propone un regolamento per la creazione di un Istituto europeo di tecnologia sulla base del trattato CE, molti insegnamenti possono essere ricavati dall'esperienza maturata in ambito nucleare.



Le ispezioni effettuate da Euratom a partire dal 1960 rivestono un carattere pionieristico se confrontate con altre attività ispettive della Comunità in altri ambiti (sicurezza aerea, marittima, ecc.). Questo carattere è altresì attestato dalle disposizioni che consentono il monitoraggio da parte della Comunità della radioattività nell'ambiente e che riconoscono il parallelismo delle competenze interne e esterne della Comunità (articolo 101).

Nel 1957 le competenze nell'ambito della tecnologia nucleare erano considerate un fattore chiave per creare condizioni durevoli di pace e prosperità in un'Europa in ricostruzione e in un mondo segnato dalla guerra fredda. Ciò rispondeva inoltre al timore di penuria energetica in un'epoca in cui diminuiva la produzione di carbone e aumentava il consumo di petrolio, timore che fu accentuato dalla crisi di Suez. Gli Stati volevano quindi ridurre la loro dipendenza esterna dalle fonti tradizionali di energia ma anche la loro dipendenza tecnologica nei confronti dei paesi terzi più avanzati. E non si può fare a meno di rilevare che queste preoccupazioni, seppure in forme differenti, trovano un'eco particolare nel contesto attuale.

Il dibattito in corso sulla definizione della politica energetica europea, centrato sulla competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e le considerazioni ambientali, fornisce un'occasione per una riflessione sull'azione futura di Euratom. Oggigiorno l'energia nucleare è una realtà all'interno e all'esterno dell'Unione e l'attuale ricerca frenetica di risorse energetiche è foriera di nuove sfide per il settore nucleare. Il trattato Euratom contiene le disposizioni principali che consentono all'Unione di operare nel settore. Per quanto imperfetto è uno strumento necessario per l'Unione, gli Stati membri e i cittadini.

In futuro l'applicazione del trattato Euratom dovrà continuare a essere focalizzata sulla sicurezza nucleare. I recenti allargamenti hanno reso ancora più diversificato il paesaggio dell'Unione nel settore dell'energia nucleare e aumentato la necessità di un'azione comunitaria, messa in risalto dal PINC adottato il 10 gennaio 2007, in particolare per garantire la protezione della salute e dell'ambiente e evitare gli utilizzi malevoli delle materie nucleari. In questo senso l'utilizzo delle risorse garantite dal trattato Euratom ha recato benefici a tutti gli Stati membri.

Analogamente anche la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti nei paesi terzi rivestono una grande importanza. Prossimamente sarà disponibile un nuovo strumento per la cooperazione internazionale in questo ambito, interamente basato sul trattato Euratom.

La Commissione sottolinea l'importanza di mantenere la leadership tecnologica nel campo dell'energia nucleare ed è a favore di ulteriori sviluppi negli ambiti più avanzati di tale settore, quali la sicurezza degli impianti esistenti e futuri, la non proliferazione, la gestione delle scorie e lo smantellamento di impianti. La Comunità dovrà dunque anche in futuro contribuire a disciplinare lo sviluppo dell'industria nucleare e a garantire il rispetto, in tutti gli ambiti d'uso della radioattività, degli standard più elevati in materia di radioprotezione e sicurezza, per contribuire a aumentare il livello e la qualità di vita dei cittadini all'interno dell'Unione, indipendentemente dalle scelte energetiche dei singoli Stati, e, al di fuori delle sue frontiere, in cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.